

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4970 del 18/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BYRON BAGATTONI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5150 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BYRON BAGATTONI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 09/06/2017, acquisita al Prot. Com.le 6022 e da Arpae al PGFC/2017/8894 del 12/06/2017, da **BYRON BAGATTONI S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP con Atto Prot. Com.le 6566 del 26/06/2017, acquisito al PGFC/2017/9594, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Predappio, AUSL della Romagna – Sede di Forlì, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7169 del 10/07/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/10482, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 01/08/17 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 8089/8090 da Arpae al PGFC/2017/11677;

Considerato che in data 14/09/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al PGFC/2017/13586;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 9237 del 12/09/2017 a firma del Responsabile Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente del Comune di Predappio, acquisito da Arpae al PGFC/2017/13448;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 15/09/2017, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(...) Visto che con nota prot. n. 7020 del 06/07/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/10305 del 06/07/17, il Comune di Predappio – Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso il proprio parere sulla compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportato: “In relazione alla Vs. nota prot. 9648 del 26/06/17, di pari oggetto, vista la documentazione agli atti di questo ufficio e in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole per quanto di competenza subordinato all'ottenimento della regolare agibilità nel minor tempo possibile del locale adibito a deposito solventi e caldaia mai richiesta a suo tempo”; Visto che successivamente con nota prot. n. 9236 del 12/09/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/13449 del 12/09/17, il Comune di Predappio – Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso alcune precisazioni al proprio precedente parere, di seguito riportate: “In riferimento all'oggetto ed alla ns. precedente nota prot. 7020 del 06/07/17, a seguito di ulteriore verifica della documentazione agli atti di questo ufficio ed in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole per quanto di competenza. Si precisa che la presente sostituisce in toto la precedente nota su citata prot. 7020 del 06/07/17”; Vista la relazione tecnica PGFC/2017/13640 del 15/09/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2017/0202920/P del 14/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13600 del 14/09/17, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta; Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio; Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.*

14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (....)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BYRON BAGATTONI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BYRON BAGATTONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 04267500405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 29, **per lo stabilimento di produzione e lucidatura di profili in legno sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 29.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Predappio con nota del 26/06/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/9594 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Predappio;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Con nota PGFG/2017/9644 del 26/06/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/9648 del 26/06/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Predappio – Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 7020 del 06/07/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/10305 del 06/07/17, il Comune di Predappio – Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso il proprio parere su compatibilità urbanistico-edilizia, di seguito riportato: *“In relazione alla Vs. nota prot. 9648 del 26/06/17, di pari oggetto, vista la documentazione agli atti di questo ufficio e in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole per quanto di competenza subordinato all'ottenimento della regolare agibilità nel minor tempo possibile del locale adibito a deposito solventi e caldaia mai richiesta a suo tempo”*. Con successiva nota prot. n. 9236 del 12/09/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/13449 del 12/09/17, il Comune di Predappio – Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso alcune precisazioni al proprio precedente parere, di seguito riportate: *“In riferimento all'oggetto ed alla ns. precedente nota prot. 7020 del 06/07/17, a seguito di ulteriore verifica della documentazione agli atti di questo ufficio ed in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole per quanto di competenza. Si precisa che la presente sostituisce in toto la precedente nota su citata prot. 7020 del 06/07/17”*.

Con nota PGFC/2017/13640 del 15/09/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E0 CENTRALE TERMICA - Potenzialità termica nominale 1,454 kW, combustibile: trucioli e segatura. Tale caldaia termica è adibita al riscaldamento dei locali lavoro e servizi. L'impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e, ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è disciplinato dal Titolo II dello stesso decreto legislativo. Resta fermo che l'impianto, il cui funzionamento ha creato problemi di ricaduta delle polveri durante la precedente gestione, deve rispettare i valori limite, la frequenza degli autocontrolli e le prescrizioni di cui alla parte II ed in particolare i valori limite previsti alla parte III sezione 2 dell'allegato 9 degli allegati alla parte Quinta del D.lgs. 152/06

Potenza termica nominale dell'impianto (MW)	>0,15 ÷ <1
Polveri totali	100 mg/Nmc
Carbonico organico totale (COT)	-
Monossido di carbonio (CO)	350 mg/Nmc
Ossidi di azoto espressi come (NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo espressi come (SO ₂)	200 mg/Nmc

EMISSIONE E1 SILOS STOCCAGGIO - A tale punto di emissione denominato E1 silos stoccaggio, non è collegato alcun impianto. Il silos ha la funzione di stoccaggio per la segatura acquistata da produttori esterni, e viene caricata manualmente. In tale silos lo sfiato si attiva nella fase di carico. In considerazione della scarsa significatività dell'emissione e della sua durata non si ritiene di fissare limiti né particolari prescrizioni.

EMISSIONE E2 LINEA BASTONI - Nell'emissione E2 viene convogliata l'attività di applicazione e appassimento del prodotto verniciante. Tale tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.3.9 "*Applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti a solvente con consumo giornaliero superiore a 50 kg*" e nel punto 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" dell'allegato 4 della DGR 2236/09 e smi, dove si fissano i limiti più restrittivi dei COV 50 mg/Nmc e delle polveri uguali 3 mg/Nmc (in caso di consumo massimo teorico di solventi > 1000 Kg/anno).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto E2;
- rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo degli autocontrolli annuali;
- i carboni attivi non devono superare il 20% in peso per l'abbattimento del COV e dovranno essere sostituiti comunque almeno una volta all'anno. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate su apposito registro allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

EMISSIONE E3 LINEA POMOLI E MENSOLE - Nell'emissione E3 viene convogliata l'attività di applicazione e appassimento del prodotto verniciante della linea pomoli e mensole. Tale tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.3.9 "*Applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti a solvente con consumo giornaliero superiore a 50 kg*" e nel punto 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" dell'allegato 4 della DGR 2236/09 e smi dove si fissano i limiti più restrittivi dei COV 50 mg/Nmc e delle polveri uguali i 3mg/Nmc (in caso di consumo massimo teorico di solvente > 1000 Kg/anno).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto E3;
- rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo degli autocontrolli annuali;
- i carboni attivi non devono superare il 20 % in peso per l'abbattimento del COV e dovranno essere sostituito comunque almeno una volta all'anno. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate su apposito registro allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

Infine la ditta deve registrare i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti come indicato al punto 4.3.9 sopra evidenziato dei Criteri del CRIAER.

EMISSIONE E4 ASPIRAZIONE POLVERINI - Nell'emissione E4 viene convogliata l'attività di levigatura del legno. Tale tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.3.19 "*Lavorazioni meccaniche in genere: carteggiatura, levigatura, satinatura ecc. di superfici già trattate con prodotti vernicianti*" e nel punto 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" dell'allegato 4 della DGR 2236/09 dove fissano i limiti delle polveri uguali 10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto E4;
- rispettare i limiti sopracitati con l'obbligo della autocontrolli annuali.

EMISSIONE E5 LINEA MANTOVANE - Nell'emissione E5 viene convogliata l'attività di applicazione e appassimento del prodotto verniciante della linea mantovane. Tale tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.3.9 "*Applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti a solvente con consumo giornaliero superiore a 50 kg*" e nel punto 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" dell'allegato 4 della DGR 2236/09 e smi dove si fissano i limiti più restrittivi dei COV 50 mg/Nmc e delle polveri uguali 3 mg/Nmc (in caso di consumo massimo teorico di solventi > 1000 Kg/anno)

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto E5;
- rispettare i limiti sopracitati con l'obbligo degli autocontrolli annuali;
- i carboni attivi non devono superare il 20 % in peso per l'abbattimento del COV e dovranno essere sostituiti comunque almeno una volta all'anno. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate su apposito registro allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

In conclusione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l'AUA per i punti di emissione indicati nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, a condizione che preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione venga acquisita la Scheda Tecnica del sistema di abbattimento asservito al punto di emissione E4 e verificato che sia conforme ai Criteri CRIAER.

La Ditta con PEC del 15/09/2017 assunta al PGFC/2017/13586 ha trasmesso la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento dell'emissione E4 la cui mancanza è stata evidenziata nella relazione tecnica sopra riportata. Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha valutato che le caratteristiche di tale sistema di abbattimento possano considerarsi conformi con quelle previste dai Criteri CRIAER.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2017/0202920/P del 14/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13600 del 14/09/17, ha trasmesso le proprie valutazioni per quanto di competenza, favorevoli all'accoglimento dell'istanza della Ditta.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 09/06/2017 prot. n. 6022, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N.0 - CENTRALE TERMICA (1.454 kW, truciolo e segatura di legno vergine) relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetta alla presente autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto. Resta fermo che, ai sensi della normativa attualmente

vigente in materia di emissioni in atmosfera degli impianti termici civili, l'impianto in oggetto a tutt'oggi deve rispettare le pertinenti prescrizioni previste dal Titolo II "Impianti termici civili" e dal Titolo III "Combustibili" della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dai relativi Allegati IX "Impianti termici civili" e X "Disciplina dei combustibili" alla citata Parte Quinta. In particolare dovranno essere rispettati i valori limite previsti alla Sezione 2 della parte III dell'Allegato IX, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%, di seguito indicati:

Materiale particellare	100	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	350	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espresso come SO ₂)	200	mg/Nmc

Possono essere utilizzati esclusivamente truciolo e segatura da legno vergine conformi alle condizioni indicate al punto d) sezione 4 Parte II dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06. Restano ferme eventuali future modifiche della normativa, anche regionale, applicabile alle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e lucidatura di profili in legno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – SILOS STOCCAGGIO

In considerazione della scarsa significatività dell'emissione e della sua durata non si ritiene di fissare limiti né particolari prescrizioni.

EMISSIONE N. 2 – LINEA BASTONI

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti :		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – LINEA POMOLI E MENSOLE

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – ASPIRAZIONE POLVERINI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – LINEA MANTOVANE

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	41.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. Relativamente alle **emissioni N. 2, 3 e 5**:

- a) i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 9** allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti;
 - b) i consumi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti e solventi per la pulizia delle attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tali consumi non devono essere superiori a 15.635 kg all'anno, con riferimento alle quantità indicate nella Tabella 3 "Dettaglio materie prime" della documentazione trasmessa dalla Ditta in data 01/088/2017.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico del parametro "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2, 3, 4 e 5 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
 5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Predappio, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2, 3, 4 e 5, con un anticipo di almeno 15 giorni.**
 6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 2, 3, 4 e 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 2, 3, 4 e 5 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto alla lettera a) del precedente punto 2. relativamente alle **emissioni N. 2, 3 e 5** ;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti e solventi per la pulizia delle attrezzature, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera b) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 2, 3 e 5.**

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta in data 09/06/17 e registrata dal comune di Predappio al prot. 6022 comprensiva della documentazione previsionale di impatto acustico a firma dei tecnici competenti in acustica Christian Bandini, Micaela Montesi, Stefania Ciani, Mattia Benamati;

Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da ARPAE distretto di Forlì prot. 13284 del 07/09/17;

Visto l'art. 8, comma 6 della L. 447/1995 e smi;

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere eseguite fonometrie di verifica così come richiesto dalla normativa vigente (sia del rumore residuo che del rumore ambientale) presso i ricettori più impattati (R1 ed R3), secondo le modalità di seguito indicate:

- le fonometrie dovranno essere eseguite all'interno dell'abitazione dei ricettori R1 e R3 (0 in facciata agli stessi), in tal caso si dovrà applicare cautelativamente un effetto schermante degli infissi non superiore a 3 dBA;
- la durata delle misure dovrà essere congrua a caratterizzare le sorgenti e residuo:
almeno 1 ora per il residuo e 1 ora per l'ambientale;
- le misure dovranno essere eseguite in periodi consecutivi al fine di evitare la variabilità indotta da differenti condizioni acustiche al contorno.

2. I risultati delle misure di cui al punto precedente dovranno essere presentate, in relazione tecnica descrittiva, all'Amministrazione Comunale, entro 6 mesi dalla messa a regime degli impianti di progetto.

3. qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, (redatto in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente al Comune, al fine di valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;

Il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.